



ALLEGATO A

N. REP.02 del 11.05.2017

## ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

- Per l'**Azienda Ospedaliera di Cosenza** (P.I.: 01987250782), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Achille Gentile (C.F.: GNT CLL 57C11 G307L), con sede in Cosenza alla Via San Martino,

E

- **Sig.ra Iazzolino Anna Marcella** (C.F.: ZZL NMR 38167 D086M) rappresentata dall'avv. Agostino Conforti (C.F.: CNF GTN 66L01 D086M);

## PREMESSO

- che con Ricorso ritualmente notificato la Sig.ra Iazzolino Anna Marcella conveniva l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dinnanzi al Tribunale di CS – sez lavoro – per l'accertamento di indebite ritenute previdenziali per la complessiva somma di euro 1.232,17, sulla liquidazione delle differenze retributive riconosciute con sentenza della Corte d'Appello di Cz n° 1139/2015 ;
- che il ricorso veniva iscritto a ruolo al Tribunale di Cosenza al n° 4833/2016 RGAL e notificato all'Azienda Ospedaliera il 3 gennaio 2017;
- che le parti intendono addivenire ad un bonario componimento e transazione della predetta lite giudiziaria, alla luce della sentenza della Corte Suprema di Cassazione n° 22379/2015 che, richiamando l' art. 23 della legge n° 218/52 sentenza che “il datore di lavoro, attraverso l'assegnazione a mansioni inferiori rispetto a quelle poi riconosciute, è incorso in un illecito contrattuale , di cui deve sopportare le conseguenze” ovvero “”il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi (...) o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo

non versate, tanto per la quota a proprio carico, quanto per quella a carico dei lavoratori”  
(legge 2018/52 ex art. 23).

Tanto premesso, le parti

#### CONVENGONO

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

1. L'Azienda Ospedaliera di Cosenza si obbliga a corrispondere alla Sig.ra Iazzolino Anna Marcella il pagamento della complessiva somma di € 1.850,00 (euro 1.232,17 per ritenute previdenziali ed euro 617,83 per spese legali anticipate dalla ricorrente), a saldo e stralcio della richiesta di cui al procedimento giudiziario n°4833/2016 RGAL pendente dinnanzi al Tribunale di Cosenza che accetta, mediante versamento in unica soluzione della somma complessiva di euro 1.850,00 (euro milleottocentocinquanta/00) , in favore della Sig.ra Anna Marcella Iazzolino sul conto con IBAN: IT34003067162010000000174552, che avverrà con l'adozione della deliberazione di presa d'atto della presente transazione, sottoscritta dalle parti.

2. Per effetto del pagamento di cui al precedente punto, la Sig.ra Iazzolino Anna Marcella riconosce di non avere più nulla a pretendere dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza in ragione del sopra indicato Ricorso (nel procedimento giudiziario iscritto al RGAL n° 4833/2016).

4. Al ricorso iscritto al RGAL n° 4833/2016 pendente innanzi al Tribunale di Cosenza, non verrà dato seguito, autorizzando a tal fine l'Avv. Agostino Conforti a non comparire all'udienza fissata per l'udienza del 18/05/2017 e consentire l'estinzione del giudizio.

5. Le parti si danno atto reciprocamente che, adempiuta l' obbligazione di cui alla presente transazione, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra per i fatti

dedotti e deducibili in relazione al credito, come meglio sopra descritto, di cui al ricorso iscritto al n° 4833/2016 RCAL – Trib CS.


6. Il difensore sottoscrive il presente atto per rinuncia al vincolo della solidanza ed autentica della sottoscrizione della parte rappresentata.

Il presente atto viene redatto in duplice originale.

Cosenza, li 11 MAG 2017

Azienda Ospedaliera di Cosenza

Il Direttore Generale  
Dott. Achille Gentile



Sig.ra IAZZOLINO Anna Marcella

Avv. Agostino Conforti